

TRIBUNALE DI MANTOVA
- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Con istanza cautelare ante causam ex art 700 cpc

Nell'interesse del Sig. **SAVIO UMBERTO** (c.f. SVAMRT89M03F924H) nato il 03.08.89 a Nola (NA) e residente in Saviano (NA) alla Via N. A. Stigliola n. 65, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**
(C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Brescia alla Via S. Caterina nr. 6;
PEC: **ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it**

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA indicando, quale titolo di accesso, un diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali", rilasciato dall'Istituto Paritario, "Schola Albiniani", di Santa Maria Capua Vetere nell'a.s. 2012/2013 come risulta dal certificato di qualifica Reg. Cert. n 543 rilasciato dal medesimo istituto.
2. Con certificazione del 20.2.19 prot. n. 591, l'Istituto Comprensivo di Castel Goffredo, viste le graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA ed



acquisite agli atti le documentazioni comprovanti il punteggio, convalidava al ricorrente punti 10,30 per il profilo di Collaboratore Scolastico;

3. in quanto inserito nella graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, l'istante veniva individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato col profilo di Collaboratore Scolastico dall'I.I.S.S. Giuseppe Greggiati do Ostiglia (MN) con decorrenza dal 24.9.21 al 30.6.
4. Con **decreto prot. n. 21971 del 24.11.21** il medesimo Istituto Scolastico, avviava procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/90 per il depennamento dalle graduatorie di III fascia profilo Collaboratore Scolastico e conseguenziale risoluzione del contratto, alla luce degli elementi emersi dal riscontro ricevuto dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Caserta, che riporta quanto segue: "*In riscontro alla Vs richiesta si comunica che il nominativo dell'aspirante SAVIO UMBERTO nato a Nola (NA) il 03/08/1989 non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di operatore dei servizi sociali presso l'Istituto Schola Albiniani di Santa Maria Capua Vetere, negli anno scolastici 2011/12 e 2012/13 e pertanto non è possibile confermare il relativo titolo di studio, la Sv ha 5 giorni di tempo per fornire osservazioni o chiarimenti in merito...*";
5. Con pec del 29-30/11/2021 il sottoscritto procuratore depositava le proprie osservazioni in nome e per conto del ricorrente;
6. Con **Decreto del 22.02.22 prot. n. 5231** l'I.I.S.S., a firma del Dirigente Scolastico prof.ssa Lucia Scolaro, facendo seguito alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui sopra e "*ACQUISITA la risposta dello studio legale "Nemesi" per conto del Sig. Savio Umberto, ns prot. n. 22685 del 01/12/2021, la quale non fornisce informazioni utili a considerare il titolo valido per l'accesso alle graduatorie di III fascia personale ATA triennio 2021-2023 (DM 50/2021)... TENUTO CONTO delle varie richieste fatte all'USP di Caserta, atte a verificare se il titolo di studio presentato dal Sig. Savio Umberto sia da considerarsi falso e non avendo ad oggi ricevuto alcuna risposta"*, disponeva, ai sensi dell'art. 6 comma 13 del DM 50/2021, il depennamento del Sig. Savio dalle graduatorie di istituto personale ATA di III fascia dal profilo di Collaboratore Scolastico per il triennio 2021-2023. Il servizio prestato nel



profilo di C.S. dal 24.9.21 al 22.2.22 veniva riconosciuto di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non sarà attribuito alcun punteggio;

7. Il decreto di decadenza e di risoluzione reca, a motivo del disposto depennamento e della conseguente risoluzione contrattuale, il riferimento ad una nota trasmessa dall'U.S.R. per la Campania, Ufficio IX - Ambito territoriale di Caserta - in risposta alla richiesta di informazioni inoltrata dallo stesso dirigente scolastico presso il quale il ricorrente ha prestato servizio e dal seguente tenore: "il nominativo dell'aspirante indicato in oggetto **non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" presso l'Istituto " Schola Albiniani" di S. Maria Capua Vetere (CE), negli anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013** e, pertanto, non è possibile confermare il relativo titolo di studio";

8) L'Amministratore Unico della Schola Albiniani, Sig. Ianniello Franco, nato a S. Maria C.V. il 16.1.50 ed ivi residente alla Via R. Gagliardi n. 4, nella qualità ha rilasciato al ricorrente una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesta che l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" rilasciato dalla Schola Albiniani e che il relativo nominativo è presente nell'elenco degli iscritti depositati presso la Scuola Statale di riferimento I.S.S.S. "Righi - Nervi" di S. Maria C.V. in ottemperanza alla normativa nazionale regionale sulla conservazione degli atti d'archivio degli Istituti Scolastici paritari che cessano definitivamente il funzionamento;

9) la scuola statale "Righi - Nervi" in riscontro alla istanza ostensiva del 03/03/2022, comunicava mio tramite al ricorrente una nota dal seguente tenore: " In merito alla vostra richiesta di accesso agli atti amministrativi per i Sigg. -----, si comunica che tutti i documenti relativi all'Istituto Paritario Schola Albiniani (Registri, Certificati, Diplomi di Qualifica Professionale aa.ss. 2011/12 e 2012/13) sono stati consegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ufficio IX - Ambito territoriale di Caserta Via S. lubich n. 6 (ex area Saint Gobain) - Caserta;

10) in pari data l'istante, alla luce della risposta dell'I.S.S.S. "Righi - Nervi" il ricorrente chiedeva all'USR Campania - Ambito di Caserta di *"estrarre copia e/o prendere visione di un elenco ancorché, sprovvisto di qualsivoglia crisma di ufficialità, detenuto da codesto ente e recante i propri rispettivi nominativi in uno ad altri. Si chiede inoltre di precisare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la*



consegna di tale elenco e del registro perpetuo di detta scuola paritaria.”
specificando anche che *“la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che radica l'interesse per i citati documenti deriva dal fatto che gli istanti sono destinatari di provvedimenti di rettifica del punteggio, di risoluzione del contratto quando non addirittura di decadenza dalle graduatorie di 3^ fascia da parte delle istituzioni scolastiche presso cui prestavano servizio a motivo della asserita falsità dell'attestato di qualifica professionale e delle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento”*

12) L'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico.

13) il ricorrente è attualmente disoccupato, coniugato con la Sig.ra Fiore Pasqualina, anch'essa disoccupata ed è padre di una bimba di 9 anni.

14) sul bilancio familiare gravano, oltre alle spese correnti relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua, di tari ecc., anche spese per affitto e servizi scolastici.

15) È evidente, quindi, il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito.

Tutto ciò premesso, avverso il decreto di depennamento e di risoluzione il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.

M O T I V I

In rito

In via pregiudiziale si ritiene **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti degli altri aspiranti presenti nella stessa graduatoria da cui la ricorrente è stata esclusa non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Posto, infatti, che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base della domanda dell'attore, è dirimente la circostanza che la ricorrente si limita a chiedere il reinserimento nelle graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio, e non



ne contesta l'ordine di graduazione. quindi non si prospetta una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una determinata utilità, in quanto si controverte sul diritto all'inserimento in base ai titoli posseduti e non l'assegnazione di un posto o di una sede. Viene in rilievo l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il profilo ATA nell'ambito di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rispetto al quale gli altri aspiranti sono terzi estranei e non contitolari. Non è oggetto della domanda avanzata l'accertamento del diritto alla assunzione né la domanda è stata spiegata nei confronti di altri soggetti già inseriti in graduatoria. Non sussiste pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, sent n. 17324 del 25/08/2005 14914/2008 e n. 28036 del 16/12/2013, alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli altri docenti inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova

oOo

Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il "*riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola*".

Non è contestata la validità in sé del titolo di qualifica professionale presentato dal ricorrente, ma più precisamente il suo effettivo conseguimento. La suddetta



contestazione si basa sulla comunicazione dell'USP di Caserta secondo cui il nominativo dell'aspirante non sarebbe incluso nell'elenco di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale presso l'Istituto Albiniani negli aa. ss. 2011/12 e 2012/13. Non si fa menzione della circostanza che il ricorrente avrebbe conseguito il titolo come privatista e quindi senza aver seguito il corso di formazione. In ragione della richiamata comunicazione dell'USP di Caserta la dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della domanda circa il possesso del titolo di qualifica professionale è stata ritenuta mendace.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una circolare dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di un procedimento valutativo coerente e compiutamente argomentato ma è piuttosto l'effetto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione sul fatto concreto si cristallizza in un provvedimento che, sotto tale riguardo, è inevitabilmente inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto. Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

b) Violazione o falsa applicazione del DM 50 del 01 marzo 2021; Violazione artt 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: insussistenza della fattispecie di falsità documentale

Nella fattispecie in esame non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 7. DM 50/21 e 75 DPR 445/00.

L'art 7 cit dispone

*"1 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;*



b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.”

L'art 7 co 3 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento - ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza - della mendacità delle autodichiarazioni o della falsità delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

Orbene nel caso di specie **nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza.** Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, peraltro secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica), presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierno ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità per il ricorrere della fattispecie del falso documentale. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.



L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente - amministratore. Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - qualora avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze "contrarie" non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

In disparte la natura di atto pubblico e l'omesso esperimento della querela di falso, deve escludersi in ogni caso in radice la configurabilità delle fattispecie cui il citato art 7 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*"Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445"*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

In difetto di elementi processuali che inducano a ritenere sussistente la volontarietà della dichiarazione mendace, il decreto con cui il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - UPD ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il ricorrente e l'ha depennato dalle graduatorie di terza fascia per i profili indicati, deve essere dichiarato illegittimo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione,



per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Non sempre e non necessariamente la dichiarazione non veritiera integra gli estremi di una dichiarazione falsa: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (il dolo è in re ipsa).

Nel caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la nota dell'USR Campania – Ambito di Caserta nella quale si afferma che il nominativo del ricorrente non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica. Tale atto privo della dignità di fonte del diritto, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuta incolpevolmente a trovarsi il ricorrente non rientra tra le tassative ipotesi



d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie in oggetto .

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

Sul periculum

Sussiste il requisito del *periculum*.

È infatti fondato il timore di un danno irreparabile e grave per il ricorrente in considerazione della natura dei diritti suscettibili di essere lesi nelle more del giudizio di merito.

Nel caso che ci occupa si profilano due possibili profili di danno che rendono improcrastinabile approntare una tutela immediata: il pregiudizio ai diritti fondamentali della persona connessi al venir meno della sua unica fonte di reddito e la sicura perdita di ogni possibile futura occasione di nomina nel profilo di Collaboratore scolastico stante la decadenza dalla graduatoria e la progressiva assegnazione dei residui posti che si rendono disponibili nell'anno. Lo stato di disoccupazione e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore all'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all' esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.



A tale proposito appare corretto evidenziare come uno dei parametri più significativi al quale ancorare la valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio – soprattutto quando il diritto in questione sia un diritto di credito – sia costituito da quella che viene comunemente chiamata “soglia di povertà” prevista dall’art. 6 co. 2 e 8 co. 1 del d.lgs. 237/98 (contenente norme sull’introduzione del reddito minimo d’inserimento). Attualmente, il nucleo familiare della ricorrente è privo di sostentamento a fronte di un cospicuo debito mensile, pertanto la stessa non è nelle condizioni di poter soddisfare le minime esigenze alimentari, sanitarie, personali e familiari quali le spese connesse alla casa di abitazione, alle utenze domestiche ed a fronteggiare esposizioni debitorie primarie.

Un danno di tal specie non può, infatti, non essere considerato «irreparabile», non potendo lo stesso evidentemente essere ristorato *ex post* con l'equivalente in danaro incidendo oltre che sulla dimensione patrimoniale anche sulla esplicazione della personalità del lavoratore considerate le sue condizioni economiche, familiari e sociali.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla compromissione della possibilità della ricorrente di accedere alla graduatoria permanente in occasione dell’annuale aggiornamento. Si tratta della cosiddetta graduatoria ATA 24 mesi, ossia la graduatoria permanente di I fascia, stilata annualmente su base provinciale, da cui il Miur attinge per le convocazioni finalizzate o all’immissione in ruolo o all’assegnazione di supplenze annuali (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) ed il cui bando è pubblicato generalmente in primavera.

Al riguardo va infatti evidenziato che l’accesso ai ruoli delle qualifiche relative ai restanti profili professionali delle aree A e B, definiti dalla richiamata tabella A allegata al CNNL del personale della scuola del 29 novembre 2007 avviene attraverso lo scorrimento di graduatorie provinciali permanenti, aggiornate annualmente, ai sensi dell’articolo 554 del d.lg. n. 297/1994 e dell’ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009

Alla luce delle suesposte osservazioni e del fatto che il lavoratore è titolare di un vero e proprio *status* professionale (nel quale coesistono una pluralità di componenti-immagine, professionalità) e che lo svolgimento dell’attività è strumento della realizzazione della personalità, l’illegittima estromissione dal posto di lavoro determina, non soltanto una perdita retributiva, ma anche una



compromissione delle varie componenti del diritto al lavoro, insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Nell'ambito di un procedimento cautelare promosso da un lavoratore licenziato, cui di fatto la ricorrente può essere accostata pur non ricorrendo alcuna fattispecie di licenziamento, il *periculum in mora* è configurabile sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a. in difetto di prova contraria, si deve ritenere che il lavoratore tragga dal lavoro la fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia e che, privato dalla retribuzione, non abbia altre entrate che gli consentano di condurre un'esistenza, libera e dignitosa fino all'esito del processo; vedi a tal proposito la documentazione versata in atti dalla quale si evince che la ricorrente, allo stato disoccupata, non ha altre fonti di reddito.

b. l'allontanamento dal posto di lavoro arreca notoriamente un danno anche psicologico con effetti sociali e professionali non riparabili mediante un risarcimento economico.

È orientamento oramai consolidato e recepito che:

“il periculum in mora deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione”.

È altrettanto vero, però, che ogni risoluzione contrattuale, ancorché illegittima, comporta una perdita retributiva e che la retribuzione, in ogni rapporto di lavoro, ha natura alimentare e la sua mancanza determina una situazione economica complessiva particolarmente pregiudizievole, ovvero così precaria da risultare inadeguata a fronteggiare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia per il tempo necessario per il giudizio di merito. Corollario è che sebbene il *periculum in mora* non può essere sempre ravvisato *in re ipsa*, esiste in ogni situazione che comporta il venir meno della capacità del soggetto lavoratore di garantire i bisogni quotidiani a sé e al nucleo familiare.



E non potrà sfuggire al Tribunale che le Sezioni Unite della Cassazione (sent n.141 del 2006) e lo stesso Giudice Costituzionale (Corte cost. 210/1992), hanno evidenziato che l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost, ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost. circostanza questa che da sola configura l'esistenza del citato presupposto per la concessione del provvedimento cautelare.

Pur volendoci distaccare dalla tesi della S.C. e ritenere che il pregiudizio imminente ed irreparabile, vada valutato esaminando gli elementi concreti che la ricorrente deve addurre in aggiunta alla mera deduzione relativa alla perdita del posto di lavoro, così da consentire al Giudice di stabilire se in concreto la situazione di bisogno in cui potrebbe trovarsi il lavoratore privo di occupazione richieda necessariamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza, il ricorrente ha allegato e documentalmente provato le sue condizioni economiche, familiari e sociali che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Il ricorrente ha dedotto e provato documentalmente la propria situazione economica e familiare e, soprattutto, la circostanza che non percepisce altri redditi diversi ed ulteriori rispetto a quello da lavoro dipendente venuto a mancare, come dimostrato anche dall'allegato ISEE pari ad € 6.729,75.

Il lavoratore ha dimostrato per *tabulas* che l'unico reddito che percepisce è quello derivante dal rapporto instaurato con la resistente, circostanza questa certamente non dimostrabile con mezzi diversi da quelli documentali (rate da pagare, specificazione degli importi a debito).

Il ricorrente trae il proprio sostentamento dall'attività di collaboratore scolastico ed ha addotto le difficoltà economiche del nucleo familiare, ampiamente dimostrando il fatto, atteso che risulta esentato dal pagamento del contributo unificato per ragioni di reddito.

Sotto altro e non meno rilevante riguardo infatti, deve valorizzarsi sempre ai fini della integrazione dell'estremo del periculum la circostanza che il depennamento ha avuto come immediata conseguenza l'interruzione del rapporto di lavoro in corso ed il disconoscimento del servizio sia di quello medio tempore prestato presso la scuola statale che di quello presso la scuola paritaria. Quanto al futuro, la decadenza dalle graduatorie ha come conseguenza certa e



incontrovertibile la preclusione di qualunque ulteriore possibile lavoro e l'impossibilità di far valere i servizi prestati e dichiarati.

Il periculum in mora deve allora ritenersi sussistente anche nella prospettiva di danni futuri, perché risulta in gioco non solo questo posto di lavoro ma ogni aspettativa futura di lavoro a seguito della cancellazione della graduatoria.

L'interruzione del rapporto di lavoro e, soprattutto, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria in questione non trovano pertanto alcuna giustificazione, anche se non può tecnicamente, per i motivi suddetti, essere ordinata la reintegrazione bensì solo la riammissione in graduatoria.

Il decreto contestato va pertanto disapplicato nella parte relativa al depennamento dalla graduatoria.

Il provvedimento d'urgenza che appare secondo le circostanze del caso concreto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, appare quello di reinserimento nella graduatoria di istituto di 3 fascia ATA (per la qualifica di Collaboratore Scolastico), di tutte le istituzioni scolastiche, per il triennio 2021/2024

In definitiva la negazione illegittima del diritto all'attività lavorativa e alla conseguente retribuzione da essa derivante (in assenza di comprovate altre entrate della ricorrente) comporta la sussistenza del requisito del periculum in mora tanto più che il depennamento non consentirebbe alla odierna ricorrente di ricevere nuovi incarichi ciò che comporterebbe per la stessa un pregiudizio imminente ed irreparabile anche alla luce della propria condizione familiare in una prospettiva ragionevolmente durevole

ooOoo

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, anche con decreto reso inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 700 C.p.C., oltre che la propria competenza

I. IN VIA CAUTELARE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere, se del caso anche *inaudita altera*



parte attesa la fase ancora in atto di conferimento delle nomine annuali, i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente e, nella specie

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Mantova
2. accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserito con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>



II. NEL MERITO

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di depennamento dalle graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore scolastico nonché di risoluzione del contratto con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserita con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che la ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo (2020/21);
2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: Diploma Scuola Albiniani; Decreti di depennamento e risoluzione; Decreto di avvio procedimento amministrativo; domanda inserimento graduatoria, Doc periculum.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 - 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione

